

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3996

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CERAVOLO DOMENICO, BALLARDINI, BETTOLI, BERTOLDI, ARMAROLI, CASTAGNO, MENCHINELLI**

*Presentata il 20 luglio 1962*

Validità su tutto il territorio nazionale  
della licenza di commercio ambulante

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente modifica alla legge n. 327 del 5 febbraio 1934 apparirà del tutto ovvia quando s'inquadri l'esercizio del commercio ambulante nella cornice dei grandi progressi compiuti dal commercio in generale e negli sviluppi ad esso assegnati dalla prospettiva del Mercato comune europeo entro cui va operando l'intera nostra economia.

Se è vero che il commercio ambulante assolve ancora a quella funzione molto apprezzabile di soddisfare le esigenze di consumo delle zone meno servite dalle strutture permanenti, di toccare quindi categorie che non gravitano facilmente verso i centri tradizionali di vendita, nonchè di veicolare quantità rilevanti della piccola produzione artigiana ed agricola troppo spesso esclusa dalla sfera mercantile; se è altresì vero che tale commercio proprio per le finalità sociali suddette deve godere della massima mobilità, non v'è dubbio che la vecchia legislazione fascista del 1934 sia quanto di più anacronistico si possa immaginare.

Oggi gli ambulanti con grandi sacrifici, utilizzano i vantaggi della motorizzazione, sfidano lontananze sempre maggiori per rintracciare quelle zone di difficile saturazione mercantile che divengono ogni giorno più rare, per realizzare un guadagno quotidiano che si fa sempre più arduo. Soffocante ed assurdo è divenuto pertanto il limite massimo

di cinque provincie limitrofe alla propria, entro cui il venditore ambulante può operare secondo quanto prevedono le disposizioni attualmente in vigore, disposizioni che oltre tutto arrecano danno alla fluidità stessa del commercio ambulante. Tale limite semmai poteva ancora essere sufficiente quando l'ambulante si muoveva soltanto con la bicicletta.

Nè si può dire che la ristrettezza del limite in questione può essere superata grazie alla possibilità prevista dalla stessa legge, di chiedere ulteriori autorizzazioni ad esercitare il commercio nelle provincie non previste dalla licenza, poichè tali ipotesi è largamente annullata dalle difficoltà burocratiche ad essa legate (domanda di autorizzazione, tempo del rilascio, ecc.) nonchè dalla somma di denaro occorrente per realizzarla. Si aggiunga che il commercio ambulante non può svolgersi molto spesso secondo un piano ben previsto, e quando esce dai circuiti abituarini per affrontare le grandi distanze diventa di frequente un fatto avventuroso, a causa del rischio e dell'incertezza che domina ogni tappa, nonchè lo stesso cammino dell'ambulante.

I deputati proponenti ritengono quindi che si debba ormai attribuire validità nazionale alla licenza dell'ambulante se si vuole assicurare a questa categoria di lavoratori una prospettiva ancora soddisfacente.

Si è ritenuto d'altra parte opportuno difendere le prerogative molteplici dei comuni, prevedendo un semplice preavviso dell'ambulante al comune di destinazione quando esso sia situato oltre l'area costituita dalla propria regione e dalle regioni limitrofe.

È consentito infine ai comuni, soltanto in casi eccezionali, come prevede il resto della legge n. 327, di rispondere negativamente a questa segnalazione. Il che può in tali casi risolversi anche a vantaggio degli stessi ambulanti.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'articolo 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è sostituito dal seguente:

« La licenza rilasciata è soggetta a fine di ogni anno al visto da parte del sindaco, e dà facoltà al titolare di esercitare il commercio nell'ambito del territorio nazionale.

Tale facoltà è esercitata nell'ambito della regione di origine o in quello delle regioni confinanti senza alcun preventivo preavviso o autorizzazione.

Nel caso che il venditore ambulante voglia esercitare la sua attività in altre regioni, deve darne preavviso al comune territorialmente competente ».

### ART. 2.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.